



Comune di Aritzo

REGOLAMENTO per la CONCESSIONE di

LOCALI COMUNALI

(approvato con atto deliberativo di Consiglio n° 8 del 19.05.2011)

**CONCESSIONE di LOCALI COMUNALI alle
ASSOCIAZIONI**

Art. 1. Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il comune di Aritzo riconosce il ruolo e il valore dell'Associazionismo e del Volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione in termini di partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Con il presente regolamento il Comune sostiene le attività svolte dalle Associazioni e definisce i principi e i criteri che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le Associazioni stesse di cui rispetta e salvaguarda l'autonomia .

Art. 2 – Caratteristiche delle Organizzazioni / Associazioni di Volontariato e Settori di Intervento

1. Sono considerate organizzazioni di Volontariato e di promozione sociale quelle Associazioni che:
 - a) operano senza scopo di lucro per perseguire interessi collettivi, che sono regolarmente costituite, a sensi della normativa vigente, e che sono dotate di relativo Statuto.
 - b) svolgono la propria attività in maniera continuativa e non sporadica o occasionale.
 - c) svolgono, a favore degli associati e alla generalità della popolazione, attività di promozione sociale finalizzate:
 - alla valorizzazione, allo sviluppo e al rispetto della persona umana;
 - all'attuazione e al rispetto di valori e principi quali: la solidarietà, la pace, il pluralismo, la democrazia e l'uguaglianza;
 - alla creazione di momenti di aggregazione e di socializzazione;
 - alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - alla promozione culturale e alla diffusione della pratica sportiva
2. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento i partiti politici e le organizzazioni sindacali

Art. 3 - Criteri di Assegnazione

1. Vengono prese in considerazione unicamente le domande presentate dalle Associazioni e dai Comitati che non abbiano scopo di lucro e che sono istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività :
 - di volontariato, sociali ed umanitarie,
 - culturali, scientifiche, educative e formative,
 - di tutela dell'ambiente,
 - ricreative e di diffusione dello sport,

- di valorizzazione delle iniziative turistiche ed economiche in generale.
2. Nell'assegnazione degli spazi verrà osservata la seguente gerarchia di priorità:
- a) Associazioni che operano in funzione complementare, integrativa o di supporto a compiti istituzionali propri dell'Ente Locale;
 - b) Associazioni del volontariato sociale che operano a favore dei soggetti più deboli,
 - c) Associazioni che operano nell'interesse dell'intera collettività o di uno specifico segmento della stessa, piuttosto che ad esclusivo beneficio dei propri iscritti;
 - d) Associazioni con ampia base associativa rispetto a quelle il cui numero di componenti è più limitato;
 - e) Associazioni che realizzano attività caratterizzate da un' elevata componente di originalità e di innovazione.

Art. 4 – Modalità di Richiesta

1. Tutte le Associazioni con finalità sociali, sportive e culturali - in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,- esistenti sul territorio comunale possono usufruire, a **titolo gratuito**, di un locale comunale per lo svolgimento della propria attività.
2. Le Associazioni interessate all'assegnazione di una sede devono presentare all'ufficio tecnico, in carta semplice, domanda di concessione / assegnazione.
3. Al fine dell'assegnazione la domanda dovrà contenere:
 - a) gli elementi fondamentali identificativi del soggetto richiedente (del responsabile o del presidente dell'Associazione).
 - b) dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
 - c) numero dei soci.
 - d) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.
 - e) relazione illustrativa del programma svolto nell'anno precedente.
 - f) relazione illustrativa del programma che si intende svolgere nell'anno in corso e che è stato adottato dagli organismi statutari.
 - g) dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento.
4. Le Associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla lettera e)
5. Il non accoglimento della domanda verrà motivato e comunicato all'Associazione esclusa, dal responsabile del servizio, .

Art. 5 - Modalità di Concessione

1. Presso l'ufficio tecnico è tenuto il registro dei locali destinati a Sedi di Associazioni, con indicato il soggetto assegnatario. Tale registro verrà aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si renderanno via via disponibili.

2. L'assegnazione dei locali è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
3. La concessione è valida fino ad un massimo di 3 anni. Allo scadere di tale periodo l'Associazione, se interessata, potrà nuovamente presentare richiesta di assegnazione;
4. I locali comunali vengono concessi alle singole Associazioni mediante convenzione. L'Ente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione del locale per ragioni di pubblico interesse.
5. E' fatto divieto all'Associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi, anche in parte, a terzi.
6. La consegna dei locali, previa verifica dello stato degli immobili, verrà effettuata con apposito verbale redatto dall'ufficio tecnico e sarà subordinata alla stipula dell'apposita convenzione ;
7. L' Ufficio Tecnico effettuerà controlli periodici per valutare lo stato dei locali assegnati e il rispetto della convenzione da parte delle Associazioni assegnatarie.
8. Nel caso in cui la richiesta delle Associazioni dovesse essere superiore alla disponibilità degli spazi da assegnare uno stesso locale dovrà essere condiviso da più associazioni le quali, di comune accordo, ne individueranno i tempi e le modalità di utilizzo.

Art. 6- Obblighi dei Concessionari

- Tutte le spese di pulizia e di manutenzione ordinaria (La tinteggiatura interna rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie. Rimangono a carico dell'Ente le spese per la manutenzione straordinaria.
- Le spese relative al consumo energetico sono a carico delle Associazioni occupanti i diversi spazi dello stabile e verranno ripartite equamente fra esse.
Ogni bimestre il Servizio Tecnico comunicherà la quota spettante a ciascuna Associazione che dovrà versarla, entro sette giorni dalla comunicazione, sul c/c postale 12096087 intestato a: COMUNE DI ARITZO – SERVIZIO TESORERIA.
L'associazione si impegna, altresì alla consegna all'ufficio tecnico della copia della ricevuta di avvenuto versamento.
Qualora lo stabile sia occupato da un'unica associazione, le spese per il consumo energetico graveranno totalmente sulla stessa.
- I concessionari hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nelle medesime condizioni in cui li hanno ricevuti.

Art. 7- Responsabilità dei Concessionari

1. I concessionari sono responsabili di quanto è contenuto nei locali assegnati. Sono, inoltre, responsabili di eventuali furti e/o danni causati, da loro o da terzi, alla struttura

durante il periodo di utilizzo della medesima.

2. I concessionari sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo.

8 - Sospensione e Revoca della concessione

L'Ufficio Tecnico ha la facoltà, qualora venga a conoscenza di un uso improprio degli immobili o a fronte di violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento, di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati all'Associazione. A tal proposito l'ufficio, qualora ne ricorrano gli estremi, valuterà a sua legittima tutela e nell'interesse dell'Ente l'opportunità di intraprendere le vie legali.

Nella fattispecie:

Poiché l'uso dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici il Responsabile del servizio Tecnico può disporre la revoca dell'assegnazione dei locali nel caso:

- a) di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- b) in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi e, comunque, difforni da quelli dichiarati e per cui, quindi, sono stati assegnati;
- c) in cui i locali in uso vengano danneggiati e l'Associazione non abbia provveduto al ripristino degli stessi

Ed, inoltre, qualora, l'Associazione

- a) Venga sciolta;
- b) Non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- c) Per mancato pagamento dei costi relativi al consumo energetico
- d) In generale per il mancato rispetto della convenzione.

9 - ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

- Elenco dei locali da concedere in comodato d'uso
- Schema di convenzione